



Documento di seduta

A9-0183/2023

8.5.2023

RELAZIONE

sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2022
(2022/2060(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: René Repasi

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	17
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	25
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	26

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2022 (2022/2060(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 101 a 109,
- viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,
- visti la relazione della Commissione del 14 luglio 2022, dal titolo "Relazione sulla politica di concorrenza 2021" (COM(2022)0337) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2022)0188),
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2021¹,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
- visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica², che stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica di tutti i settori economici entro il 2050 e fissa un traguardo vincolante dell'UE in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2021 sugli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio³,
- vista la relazione Eurobarometro Flash 510 dell'ottobre 2022, dal titolo "SMEs' expectations for an effective competition policy" (Le aspettative delle PMI per una politica di concorrenza efficace),
- vista la relazione Eurobarometro Flash 511 dell'ottobre 2022, dal titolo "Citizens' perceptions about competition policy" (La percezione dei cittadini in merito alla politica di concorrenza),
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-791/19⁴,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-227/21⁵,

¹ GU C 465 del 6.12.2022, pag. 124.

² GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

³ GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1.

⁴ Sentenza del 9 febbraio 2022, *Sped-Pro S.A./Commissione europea*, T-791/19, EU:T:2022:67.

⁵ Sentenza del 13 luglio 2022, *Ilumina, Inc./Commissione europea*, T-227/21, EU:T:2022:447.

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"⁶,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)⁷,
- visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)⁸,
- vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno⁹,
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹⁰,
- visto il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE¹¹,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹²,
- visti gli orientamenti della Commissione del 29 settembre 2022 sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi,
- vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dal titolo "Report on CRA Market Share Calculation" (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito) del 15 dicembre 2022,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022"¹³,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2022, dal titolo "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga"¹⁴,
- visto il progetto di comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato

⁶ GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.

⁷ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁸ GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.

⁹ GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.

¹⁰ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

¹¹ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

¹² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

¹³ GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1.

¹⁴ GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1.

- rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza,
- visto il progetto di orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'esclusione dall'articolo 101 TFUE per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1° dicembre 2022, dal titolo "Evaluation of the State subsidy rules for health and social services of general economic interest ('SGEIs') and of the SGEI de minimis Regulation" (Valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento "de minimis" per i SIEG) (SWD(2022)0388),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista l'edizione n. 1/2022 del documento periodico informativo sugli aiuti di Stato¹⁵,
 - visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0183/2023),
- A. considerando che i recenti sondaggi Eurobarometro¹⁶ dedicati alla politica di concorrenza dell'UE mostrano un forte sostegno tra i cittadini e le piccole e medie imprese a favore della politica di concorrenza e della sua applicazione;
- B. considerando che la politica di concorrenza dovrebbe mirare a sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della bussola per il digitale e a creare la resilienza del mercato interno dell'UE; che è necessario creare condizioni di parità a livello globale, anche nel caso delle proposte "Pronti per il 55 %";
- C. considerando che la politica di concorrenza dovrebbe apportare certezza giuridica e che i regimi che consentono una maggiore flessibilità dovrebbero essere temporanei e mirati e non dovrebbero compromettere l'integrità del mercato interno;
- D. considerando che la collaborazione e la cooperazione internazionali sono fondamentali per ottenere condizioni di parità globali realistiche e per realizzare la transizione verde e digitale; che la dipendenza europea dai paesi terzi e dalle potenze globali in settori quali l'energia, i medicinali, la tecnologia o le materie prime crea vulnerabilità e può ridurre la capacità di azione dell'Unione europea;

Osservazioni generali

1. ritiene che la politica di concorrenza dell'UE protegga le strutture di mercato dal comportamento anticoncorrenziale, dai cartelli e dall'accumulo di potere di mercato, oltre a promuovere strutture di mercato efficienti e il benessere dei consumatori e generale al fine di favorire l'innovazione, mantenere i prezzi a livelli equi e competitivi e garantire la scelta dei consumatori; sottolinea che la forza globale e l'importanza del mercato unico dell'UE derivano dalla sua competitività interna e dalle condizioni di

¹⁵ [Competition State aid brief. Issue 1/2022 – February 2022.](#)

¹⁶ [Eurobarometro Flash 510](#) ed [Eurobarometro Flash 511.](#)

parità vigenti al suo interno;

2. ritiene che le norme di concorrenza basate sui trattati debbano essere interpretate alla luce dei più ampi valori europei su cui si fonda l'economia sociale di mercato altamente competitiva dell'UE; ribadisce che la politica di concorrenza non può essere perseguita isolatamente, in quanto fine in sé, senza fare riferimento al contesto giuridico, internazionale, economico o politico, né in assenza dell'interazione e della complementarità con gli altri obiettivi politici strategici dell'UE, o alle nuove dinamiche competitive dei mercati, e che tale politica si impegna a conseguire gli obiettivi dell'UE sanciti dall'articolo 3 TUE;
3. invita la Commissione a provvedere affinché il quadro normativo sia in grado di rispondere all'evoluzione tecnologica e agli obiettivi in materia di connettività digitale dell'UE, assicurando che i finanziamenti per le infrastrutture critiche siano adeguati ed efficaci e che non pregiudichino le regole della concorrenza;
4. accoglie con favore la sentenza del Tribunale nella causa Sped-Pro (causa T-791/19), che conferma che la tutela dello Stato di diritto è un fattore rilevante per il diritto della concorrenza;
5. prende atto del progetto di comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza; accoglie con favore il chiarimento fornito dalla Commissione in tale progetto di comunicazione secondo cui la definizione del mercato rilevante non dovrebbe basarsi unicamente sul prezzo di un prodotto ma anche sul livello di innovazione che esso rappresenta; accoglie con favore l'imminente adozione del progetto di comunicazione che è prevista per il terzo trimestre del 2023; ritiene che la concorrenza in materia di innovazione sia un fattore essenziale per la determinazione del mercato rilevante e chiede alla Commissione di tenere conto di una visione a più lungo termine che includa la dimensione globale e la potenziale concorrenza futura nelle sue valutazioni sulla concorrenza; sottolinea la necessità di includere un'analisi del comportamento dei consumatori nella definizione del mercato rilevante del prodotto; esprime apprezzamento, in particolare, per tutti i nuovi contributi per far fronte a questioni chiave riguardanti la definizione del mercato relative ad alcuni settori in rapida evoluzione quale il settore digitale;
6. osserva che le tre maggiori agenzie di rating del credito possiedono una quota di mercato superiore al 90 %; lamenta il persistere di un livello elevato di concentrazione del mercato per le agenzie di rating del credito; conclude che le attuali misure di rafforzamento della concorrenza in tale mercato sono insufficienti;
7. prende atto del quadro temporaneo di crisi e transizione della Commissione nell'ambito del piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette; accoglie con favore l'approccio della Commissione secondo cui l'approvazione degli aiuti di Stato per le singole imprese nell'ambito di tale quadro può essere concessa solo per investimenti transfrontalieri o investimenti in zone assistite; ritiene che le sovvenzioni nazionali soggette a notifica dovrebbero presentare un valore aggiunto dell'UE; ribadisce il ruolo essenziale delle materie prime critiche per mantenere la base industriale europea; ritiene

che le proposte relative a una normativa europea sulle materie prime critiche¹⁷ e a una normativa sull'industria a zero emissioni nette¹⁸ e la revisione del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE offrano l'opportunità di sostenere la competitività dell'industria dell'UE; prende atto delle opportunità per l'UE di utilizzare le proprie fonti domestiche di materie prime critiche pur rispettando le norme ambientali; plaude alla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria¹⁹ che mira a consentire agli Stati membri di investire di più in settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette quali l'idrogeno a bassa intensità di carbonio e la ricerca e lo sviluppo (R&S), come pure in misure di accompagnamento per agevolare la transizione digitale per tutti i settori;

8. sottolinea che conciliare in maniera equilibrata le norme di concorrenza dell'Unione con la sua politica industriale e la sua politica commerciale internazionale è essenziale per rimpatriare le attività della catena del valore e rafforzare la competitività globale;
9. sottolinea che una politica di concorrenza solida migliorerà la resilienza del mercato unico dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); rileva che il loro significativo contributo alla creazione dei posti di lavoro e al valore aggiunto rende le PMI essenziali per garantire la crescita economica e l'integrazione sociale nell'UE; accoglie con favore a questo proposito la revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, che chiarisce e semplifica le regole in base alle quali gli Stati membri possono sostenere l'accesso delle PMI a tali finanziamenti;
10. ritiene che garantire l'accesso reciproco al mercato per le esportazioni dell'UE anziché misure protezionistiche promuoverebbe la ripresa e la crescita sostenibile nel mercato unico;

Risposta politica alla guerra in Ucraina e legge sulla riduzione dell'inflazione

11. accoglie con favore la rapida adozione del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le successive proroghe dello stesso; pone l'accento sull'importanza di coordinare le azioni nell'ambito dei quadri temporanei di crisi istituiti negli ultimi tre anni; prende atto della proposta della Commissione di trasformare tale quadro in un quadro temporaneo di crisi e transizione, ampliandone la portata al fine di sostenere tutte le possibili fonti rinnovabili di energia; sottolinea che un'eventuale flessibilità dovrebbe essere mirata, temporanea, proporzionata e coerente con gli obiettivi politici dell'UE e non dovrebbe creare distorsioni permanenti nel mercato interno; ritiene che il quadro temporaneo di crisi e transizione abbia lo scopo di creare le condizioni affinché le imprese siano competitive a servizio dell'interesse pubblico;
12. sottolinea che sentenze della Corte hanno specificato che gli aiuti di Stato non possono

¹⁷ COM(2023)0160.

¹⁸ COM(2023)0161.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

essere concessi se il beneficiario viola le norme in materia ambientale²⁰ e sottolinea che la Commissione dovrebbe permettere gli aiuti di Stato da parte di uno Stato membro solamente se esso persegue un obiettivo di interesse comune; incoraggia gli Stati membri a introdurre ulteriori condizioni vincolanti per beneficiare di aiuti di Stato;

13. prende atto della necessità di ulteriori investimenti pubblici e privati al fine di contrastare le disuguaglianze sociali e regionali, decarbonizzare e digitalizzare l'industria e favorire l'autonomia in settori economici chiave; invita la Commissione a salvaguardare l'integrità del mercato interno e a garantire la parità di condizioni; esprime profonda preoccupazione per il rischio di una crescente frammentazione nel mercato interno a causa di un eccessivo allentamento delle norme in materia di aiuti di Stato e dell'uso delle sovvenzioni in risposta alla legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione; mette in guardia la Commissione dalla concorrenza sulle sovvenzioni internazionali e la invita ad avvalersi degli strumenti a sua disposizione per prevenire e sanzionare la concorrenza sleale sulle sovvenzioni; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai diversi livelli di margine di bilancio a disposizione degli Stati membri al fine di prestare sostegno e monitorare i potenziali effetti distorsivi; sottolinea che le nuove iniziative politiche, i nuovi obiettivi e i nuovi compiti finanziati dal bilancio dell'UE, compresi i progetti a livello dell'UE e transfrontalieri, devono essere finanziati con fondi supplementari; invita la Commissione ad esaminare la mancata armonizzazione dei meccanismi di recupero negli Stati membri;
14. ribadisce che la risposta dell'UE alla legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione non dovrebbe essere basata unicamente sugli aiuti di Stato, ma dovrebbe includere anche altri ambiti della politica di concorrenza come il controllo delle fusioni; accoglie con favore le ultime conclusioni del Consiglio europeo, in cui si chiede di ammodernare le norme sugli appalti pubblici per contribuire a favorire un'industria più verde e di promuovere norme europee per facilitare la rapida diffusione di tecnologie chiave; sottolinea che un quadro rinnovato in materia di concorrenza dovrebbe creare un quadro normativo prevedibile e semplificato, che crei una maggiore fiducia, rapidità e flessibilità e riduca gli oneri amministrativi per le imprese che investono e competono equamente in Europa; sottolinea l'importanza di una risposta coordinata che eviti distorsioni del mercato interno dell'energia dell'UE; invita la Commissione a migliorare la trasparenza del processo di valutazione degli aiuti di Stato e sottolinea la necessità di un monitoraggio ex post dell'efficace attuazione degli aiuti di Stato adottati; invita la Commissione a tenere conto dei criteri di sostenibilità e di sovranità europea per le norme sugli appalti pubblici; ricorda che livelli straordinari di sostegno pubblico non devono diventare la nuova normalità e non dovrebbero essere a esclusivo vantaggio delle grandi imprese e dei loro azionisti; sottolinea che i crediti d'imposta non dovrebbero servire unicamente a ridurre l'onere fiscale delle grandi imprese; esorta gli Stati membri a concepire con attenzione gli incentivi fiscali per promuovere l'autonomia strategica senza aumentare in modo sproporzionato i costi per le casse pubbliche;
15. osserva che la politica di concorrenza dell'UE deve tenere conto della capacità delle imprese europee di competere sui mercati globali; sottolinea l'importanza di un dialogo globale strutturale e della cooperazione in materia di applicazione della politica di

²⁰ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 settembre 2020 *Repubblica d'Austria / Commissione europea* (C-594/18 P) EU:C:2020:742. par. 45.

concorrenza con i partner che condividono gli stessi principi; sottolinea il potenziale degli accordi di cooperazione con i paesi terzi; accoglie con favore l'attuazione del regolamento sulle sovvenzioni estere; sottolinea che tutte le imprese che operano nel mercato unico dell'UE devono rispettare le stesse norme; invita la Commissione a perseguire la conclusione di accordi di concorrenza più mirati, che consentano un migliore scambio di informazioni tra le autorità responsabili garanti della concorrenza;

16. ritiene che la concorrenza possa aiutare, e non ostacolare, la ripresa dalla crisi e migliorare la resilienza del mercato unico; sottolinea che un recente studio²¹ ha respinto l'argomentazione secondo cui l'allentamento della politica di concorrenza dell'UE promuoverebbe la ripresa economica; deplora che, secondo l'analisi effettuata prima della crisi²², gli aiuti di Stato nell'UE siano stati inefficaci nel promuovere la crescita economica e gli investimenti; esorta la Commissione a valutare il contributo degli aiuti di Stato nell'UE alla crescita economica e della produttività sulla base di indicatori misurabili e a rivederne sistematicamente i risultati e l'impatto;
17. ricorda che dovremmo trarre insegnamenti dalle crisi precedenti se vogliamo conseguire risultati e impatti reali misurabili, ripresa e parità di condizioni; ricorda l'insegnamento tratto dalla crisi finanziaria secondo cui le azioni in risposta a esigenze immediate non sono un buon sostituto di politiche basate su una solida analisi economica; si rammarica del fatto che diverse proposte non siano state accompagnate da valutazioni d'impatto a causa dell'urgenza, secondo le spiegazioni della Commissione; invita la Commissione ad astenersi dall'utilizzare l'urgenza come giustificazione per la mancata preparazione di valutazioni d'impatto per le proposte legislative; invita inoltre la Commissione a preparare un'analisi approfondita dell'impatto sulla concorrenza, sulla produttività e sugli investimenti efficienti per ciascuna proposta;
18. sottolinea che un nuovo Fondo europeo di sovranità potrebbe sostenere la strategia industriale dell'UE; ritiene che l'utilizzo dei fondi d'investimento europei, unitamente alle modifiche alle norme in materia di aiuti di Stato, offra una soluzione per evitare la frammentazione del mercato interno;
19. ritiene che l'incremento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, che si traduce in utili aziendali eccessivi, sia il principale motore dell'attuale aumento dell'inflazione; sottolinea che l'aumento dei costi dell'energia rispetto ad altre parti del mondo è stato uno dei fattori chiave che hanno influito negativamente sulla capacità dell'industria dell'UE di competere sul mercato globale; ribadisce che la Commissione deve avvalersi di tutti gli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza per affrontare in modo imparziale le distorsioni del mercato e i prezzi sleali nei mercati dell'energia e dei prodotti alimentari; chiede che si tenga conto della vulnerabilità dei consumatori nel valutare se il comportamento di un'impresa dominante è abusivo;
20. invita la Commissione a mettere a punto un insieme di strumenti efficace, inclusi quelli necessari per un meccanismo permanente di indagine del mercato, che dovrebbe essere attivato automaticamente una volta soddisfatte determinate condizioni, come un

²¹ Massey, P. e McDowell, M., *EU Competition Law: An Unaffordable Luxury in Times of Crisis?* (Diritto della concorrenza dell'UE: un lusso che non ci si può permettere in tempi di crisi?), World Competition.

²² Tunali, C. e Fidrmuc, J., *State Aid Policy in the European Union* (La politica in materia di aiuti di Stato nell'Unione europea), Journal of common market studies, Wiley, 2015.

aumento specifico dei prezzi, al fine di evitare qualsiasi futuro effetto opportunistico; chiede in particolare il monitoraggio dei differenziali di prezzo tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, mangimi e fertilizzanti; è estremamente preoccupato per l'eccessiva concentrazione in alcune parti della filiera alimentare, che va a scapito dei consumatori e degli agricoltori;

Controllo delle fusioni

21. sottolinea che, anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente, i consumatori possono comunque dover subire comportamenti sleali, come il peggioramento della qualità o pratiche di sfruttamento; chiede pertanto la formulazione di una "teoria del danno", che dovrebbe andare oltre gli approcci incentrati sui prezzi e tenere conto di considerazioni più ampie, come ad esempio l'impatto sulla vita privata dei cittadini; ritiene che le soglie delle concentrazioni basate sul fatturato non siano idonee all'economia digitale, in cui il valore è spesso rappresentato da altri fattori, e ritiene altresì che le valutazioni delle concentrazioni da parte della Commissione non dovrebbero concentrarsi unicamente sui prezzi; sottolinea che il "prezzo equo" di un prodotto non significa il prezzo più basso possibile per il consumatore;
22. è favorevole all'introduzione di una presunzione relativa secondo cui una concorrenza effettiva è ostacolata in modo significativo da qualsiasi concentrazione che porti un'impresa a detenere una posizione dominante in un determinato mercato, o da qualsiasi concentrazione che coinvolga un operatore di mercato che detiene una posizione dominante o un gatekeeper quale definito dal regolamento sui mercati digitali; osserva che gli Stati membri hanno la possibilità di intervenire per motivi non legati a considerazioni di concorrenza e chiede che alla Commissione sia riconosciuta la stessa possibilità nell'esaminare l'impatto della concentrazione sul mercato interno; chiede alla Commissione di rivedere gli orientamenti in materia di concentrazioni al fine di adottare una valutazione più completa delle efficienze nel controllo delle fusioni e della cooperazione; osserva che la valutazione della cooperazione orizzontale dovrebbe riconoscere anche l'importanza della collaborazione nei mercati dominati da gatekeeper digitali; riconosce la necessità di promuovere la cooperazione tra gli operatori nei mercati tradizionali e nei mercati digitali, riconoscendo la giusta importanza agli effetti positivi, come ad esempio le efficienze e i vantaggi, nella pertinente analisi antitrust; sollecita l'inclusione di clausole di revisione nelle decisioni di approvazione di una concentrazione al fine di introdurre condizioni più adeguate, senza incidere sulla decisione di per sé; esorta la Commissione ad adottare un punto di vista più ampio nel valutare le fusioni digitali e gli effetti dannosi della concentrazione dei dati; sottolinea che l'Internet delle cose è un mercato in crescita, in cui viene raccolta una grande quantità di dati relativi ai consumatori;
23. esorta la Commissione a intervenire in modo decisivo, a norma dell'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, contro le "acquisizioni killer" che devono essere segnalate alla Commissione conformemente al regolamento sui mercati digitali, nonché riguardo alle acquisizioni in altri settori strategici; si compiace della sentenza del Tribunale nella causa *Illumina/Grail* (causa T-227/21), che conferma gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio introdotto

dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004²³ per talune categorie di casi, in virtù del quale la Commissione può esaminare ed eventualmente prevenire fusioni al di sotto delle soglie quantitative di competenza giurisdizionale definite dal regolamento comunitario sulle concentrazioni; esorta la Commissione ad avviare una revisione del regolamento comunitario sulle concentrazioni qualora, in caso di ricorso, la Corte di giustizia annulli la sentenza del Tribunale e gli orientamenti della Commissione; apprezza i nuovi orientamenti della Commissione relativi al ricorso all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni da parte degli Stati membri per analizzare le transazioni; sottolinea l'importanza della conferma della nuova applicazione di cui sopra, da parte della Corte di giustizia europea, per affrontare efficacemente le "acquisizioni killer";

24. chiede che la procedura della Commissione per l'esame di una concentrazione sia abbreviata sfruttando appieno la digitalizzazione;
25. ricorda che l'attuale regolamento "de minimis" sugli aiuti di Stato²⁴ scadrà alla fine del 2023; prende atto dell'invito da parte della Commissione a presentare prove sulla sua revisione del regolamento "de minimis" sui servizi di interesse economico generale (regolamento (UE) n. 360/2012)²⁵; ricorda che i servizi di interesse economico generale sono soggetti a norme specifiche per tutelare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici di base al di sotto di una chiara soglia; invita la Commissione a valutare in che modo i principi dell'UE in materia di concorrenza abbiano inciso sulla fornitura di servizi di interesse economico generale, anche alla luce della crisi della COVID-19 e dell'aumento del costo della vita, e chiede di dedicare attenzione alle realtà socioeconomiche delle diverse regioni dell'UE, in particolare nel contesto del sostegno di Stato alle regioni periferiche e insulari dell'UE; ritiene che le politiche dell'UE dovrebbero essere maggiormente orientate al miglioramento della specializzazione produttiva regionale, evitando nel contempo gli impatti controproducenti, ad esempio il sostegno alle imprese inefficienti;

Antitrust

26. si compiace della volontà della Commissione di tenere conto degli effetti sui mercati del lavoro e sui salari nel determinare il carattere non competitivo di un comportamento collusivo ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come dimostra il suo riferimento agli accordi di concorrenza non sleale ("non poaching agreements")²⁶; invita la Commissione a equilibrare attentamente gli effetti potenziali sui salari e la necessità di garantire un mercato competitivo;
27. apprezza gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del diritto della

²³ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

²⁴ [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione](#), del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352/1 del 24.12.2013, pag. 1).

²⁵ [Regolamento \(UE\) n. 360/2012 della Commissione](#), del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

²⁶ [Discorso pronunciato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager](#) il 22 ottobre 2021.

concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi²⁷, i quali chiariscono che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza non impedisce ai lavoratori autonomi individuali di partecipare alla contrattazione collettiva; ricorda che i lavoratori autonomi hanno spesso un accesso limitato o inesistente alla contrattazione collettiva, il che può portare a condizioni di lavoro precarie;

28. si compiace della valutazione del regolamento (CE) n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 avviata dalla Commissione; reputa necessaria una revisione legislativa di tali regolamenti; chiede un maggiore ricorso ai rimedi strutturali e, pertanto, l'eliminazione del primato dei rimedi comportamentali dal regolamento (CE) n. 1/2003; invita la Commissione ad accelerare le procedure antitrust e a fissare scadenze per garantire il buon funzionamento del mercato interno;
29. riconosce l'esistenza di una base giuridica per la separazione strutturale; invita la Commissione ad analizzare i meriti di una base giuridica per la separazione delle imprese quale rimedio strutturale di ultima istanza alle violazioni delle norme antitrust; si rammarica della riluttanza della Commissione a far fronte alla dominanza del mercato attraverso la separazione strutturale; ritiene che la separazione costituisca altresì un rimedio strutturale in situazioni in cui non può essere accertato l'abuso di posizione dominante in un determinato mercato, ma in cui le condizioni di concorrenza migliorerebbero notevolmente se fossero applicate misure di separazione;
30. osserva che l'eliminazione delle attuali barriere normative e della burocrazia per facilitare l'ingresso di nuovi concorrenti spesso può rivelarsi una soluzione più efficace per eliminare le distorsioni del mercato²⁸;
31. sottolinea l'importanza di adottare misure provvisorie nell'applicazione del diritto della concorrenza per porre fine a qualunque pratica che possa danneggiare gravemente la concorrenza, in particolare in relazione a mercati dinamici e in rapida evoluzione come i mercati digitali; sostiene pertanto la Commissione nel rafforzare il ricorso a misure provvisorie a norma del vigente regolamento (CE) n. 1/2003; chiede un'azione legislativa per ridurre l'onere associato all'uso di misure provvisorie che grava sulla Commissione e sulle autorità nazionali garanti della concorrenza;
32. invita la Commissione a istituire una banca dati accessibile al pubblico di tutti i casi di diritto europeo e nazionale in materia di concorrenza, comprese sintesi in inglese; evidenzia la necessità e l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali, ribadendo nel contempo l'esigenza crescente di assicurare una maggiore cooperazione e una maggiore condivisione delle informazioni sulle migliori pratiche tra le autorità nazionali, in modo da garantire la trasparenza;
33. sottolinea l'importanza dei danni per le violazioni del diritto della concorrenza; reputa

²⁷ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (GU C 374 del 30.9.2022, pag. 2).

²⁸ Ad esempio, ricerche accademiche suggeriscono che le normative sulla vita privata, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), possono fungere da barriere non pecuniarie agli scambi commerciali, specialmente se attuate da un grande spazio economico. Vedasi Peukert, C. et al., [Regulatory export and spillovers: How GDPR affects global markets for data](#) (Esportazione regolamentare ed effetti di ricaduta: impatto dell'RGPD sui mercati mondiali dei dati), VoxEU, 2020.

necessario alleggerire l'onere che grava sulle parti lese per riuscire a richiedere il risarcimento dei danni, introducendo per l'autorità competente in materia di concorrenza l'obbligo di indicare la portata dei danni nella decisione di esecuzione pubblica, oppure introducendo una presunzione di una quantità di danni minima calcolata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza;

34. deplora il fatto che sette Stati membri non abbiano ancora completato l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1²⁹ (direttiva REC+), sebbene il termine ultimo per il recepimento sia scaduto il 4 febbraio 2021; invita la Commissione a valutare il grado di attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali negli Stati membri e a riferire in merito ai risultati della sua applicazione; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'applicazione del diritto della concorrenza e nell'adozione di misure provvisorie;

La politica di concorrenza nell'era digitale

35. si compiace della creazione di nuove direzioni in seno alla Commissione per l'applicazione del regolamento sui mercati digitali; sottolinea la differenza intrinseca esistente fra l'applicazione ex post delle norme antitrust e l'applicazione ex ante del regolamento sui mercati digitali; sottolinea, in tal senso, l'importanza di mantenere separate le risorse per questi due strumenti all'interno della Commissione, per quanto sia essenziale un coordinamento tra gli stessi; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie supplementari per consentire alla Commissione di assumere un maggior numero di economisti comportamentali, specialisti di algoritmi e personale nel settore della scienza dei dati e della tecnologia; chiede inoltre agli Stati membri di distaccare personale ed esperti nazionali supplementari presso la Commissione per svolgere tale compito; chiede alla Commissione di destinare maggiori risorse per un'adeguata attuazione e applicazione del regolamento in questione; plaude alla stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza ai fini dell'applicazione del regolamento sui mercati digitali;
36. sottolinea che il mercato globale degli app store è dominato da due fornitori, ciascuno dei quali opera di fatto come unico gatekeeper per i propri clienti; osserva che gli app store possono sfruttare la loro posizione di gatekeeper per imporre condizioni inique e anticoncorrenziali ai loro utenti commerciali; invita la Commissione a garantire un'applicazione sollecita ed efficace per contrastare le pratiche anticoncorrenziali degli app store che fungono da gatekeeper, nel contesto dei procedimenti antitrust aperti e dell'applicazione del regolamento sui mercati digitali; sottolinea che il regolamento sui mercati digitali offre la possibilità di superare le difficoltà riscontrate nei procedimenti antitrust di cui sopra – che hanno costituito la base per gli articoli 5 e 6 del regolamento sui mercati digitali – in cui, nonostante le decisioni ferme e risolutive adottate dalla Commissione, non si è ancora giunti a rimedi effettivi;
37. sottolinea che il diritto della concorrenza continua a essere pertinente per i mercati digitali, nonostante l'entrata in vigore del regolamento sui mercati digitali, in particolare nei procedimenti antitrust nei confronti dei gatekeeper, che dovrebbero essere

²⁹ Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

accelerati; ritiene che le violazioni dei diritti in materia di tutela della vita privata possano costituire pratiche abusive; ricorda che alcune imprese che potrebbero essere designate come gatekeeper sono state oggetto di precedenti sentenze in materia di antitrust che non hanno portato a effettivi cambiamenti nei comportamenti, soprattutto in materia di scelte obbligate, e che dovrebbero essere prese in considerazione in sede di applicazione del regolamento sui mercati digitali;

38. invita la Commissione a basarsi sulle iniziative esistenti per aumentare la collaborazione tra i regolatori dell'antitrust e della protezione dei dati, sia per controllare l'abuso dei dati aziendali, sia per impedire alle imprese di usare i dati dei consumatori per ottenere un vantaggio competitivo sleale; invita la Commissione a introdurre l'analisi dei dati personali e del loro valore potenziale quale criterio obbligatorio nella valutazione delle approvazioni di concentrazioni e acquisizioni nel settore digitale e, se del caso, a valutare le acquisizioni che si collocano al di sotto delle soglie fissate dal regolamento comunitario sulle concentrazioni, conformemente all'articolo 14 del regolamento sui mercati digitali; sottolinea altresì che il consolidamento dei dati attraverso le concentrazioni e le acquisizioni può rafforzare una posizione dominante;
39. osserva con preoccupazione che i gatekeeper che sviluppano un vantaggio nei confronti dei loro rivali sulla base della quantità di dati in loro controllo possono raggiungere economie di scala critiche, contribuendo così all'ulteriore squilibrio competitivo nei mercati digitali e frenando l'innovazione; si attende che il regolamento sui mercati digitali affronti questo tipo di situazioni;

Politiche settoriali

40. valuta positivamente la proroga del periodo di validità dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo e sugli accordi di specializzazione; apprezza la revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali;
41. si compiace della presentazione da parte della Commissione di un progetto di orientamenti per gli accordi di sostenibilità; sottolinea la necessità di un'interpretazione ampia del concetto di benessere dei consumatori, che dovrebbe includere non solo i livelli dei prezzi, ma anche considerazioni in materia di sostenibilità; sottolinea, in tal senso, che le norme dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero incoraggiare il coordinamento orizzontale per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale delle catene di approvvigionamento; osserva che le efficienze generate da tali accordi nel mercato rilevante devono essere sufficienti per compensare gli effetti anticoncorrenziali da essi prodotti nello stesso mercato geografico o in un altro non correlato;
42. sottolinea che la politica di concorrenza mira a incoraggiare la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile perseguita dal Green Deal, l'innovazione, il benessere dei consumatori e l'integrità del mercato interno; è del parere che la sostenibilità sia perseguita non solo mediante deroghe alle disposizioni del diritto della concorrenza, ma anche mediante l'applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al fine di promuovere la sostenibilità; chiede la presentazione di un progetto di orientamenti sulle pratiche abusive, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità;

43. prende atto del fatto che le banche rimangono i principali beneficiari degli aiuti di Stato; esorta la Commissione a progredire nella revisione, attesa da tempo, della sua comunicazione del 2013 sul settore bancario³⁰;
44. è del parere che la sostenibilità economica delle reti di telecomunicazioni sia essenziale per conseguire gli obiettivi di connettività della bussola per il digitale 2030, nonché una connettività a elevate prestazioni per tutti i cittadini nell'Unione, ferme restando le norme in materia di concorrenza; esorta la Commissione a contrastare e attenuare i persistenti squilibri in termini di potere negoziale, come enunciato nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale³¹; chiede l'istituzione di un quadro politico in cui i grandi generatori di traffico contribuiscano equamente al finanziamento adeguato delle reti di telecomunicazioni;
45. ritiene che il tempo necessario per la procedura relativa agli importanti progetti di comune interesse europeo dovrebbe essere ridotto in modo significativo, fissando un termine di sei mesi dopo la presentazione di una proposta adeguata, e che dovrebbe essere analogamente agevolata la partecipazione delle PMI a tali progetti;

Aiuti di Stato adatti allo scopo

46. deplora gli effetti distorsivi della pianificazione fiscale aggressiva e dei sistemi fiscali di alcuni Stati membri sulla concorrenza leale, in quanto possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI; chiede che le imprese che ricorrono a paradisi fiscali in paesi terzi a fini di elusione fiscale siano escluse dalle procedure di appalto pubblico e dagli aiuti di Stato, dato che tali imprese competono sulla base di condizioni inique con le imprese che non sono stabilite in paradisi fiscali; si compiace della raccomandazione³² della Commissione del 14 luglio 2020 di non erogare un sostegno finanziario alle imprese che hanno legami con paradisi fiscali, proteggendo così i contribuenti onesti; invita la Commissione a esaminare gli effetti dei vantaggi fiscali per i combustibili fossili;

Partecipazione del Parlamento

47. sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente coinvolto nella definizione della politica di concorrenza; ritiene che il Parlamento dovrebbe avvalersi del suo diritto di intervenire nei procedimenti giudiziari riguardanti il diritto in materia di concorrenza quando sono in gioco importanti preoccupazioni giuridiche che interessano anche il Parlamento, nella legislazione come pure nel controllo delle decisioni della Commissione; osserva che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto più strettamente nell'attività dei gruppi di lavoro e di esperti, come la rete internazionale della concorrenza (ICN) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in qualità di osservatore, per conseguire una migliore conoscenza in materia e tenersi aggiornato sugli sviluppi; prende atto dell'importanza del gruppo di lavoro sulla

³⁰ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("comunicazione sul settore bancario") (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

³¹ GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.

³² Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione, del 14 luglio 2020, che subordina il sostegno finanziario statale alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76).

concorrenza; invita la Commissione ad avviare negoziati per un accordo interistituzionale sulla politica di concorrenza; invita il Consiglio europeo ad adottare una decisione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, secondo comma, TUE che consenta l'adozione di atti legislativi nel settore della politica di concorrenza secondo la procedura legislativa ordinaria;

o

o o

48. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

6.3.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2022
(2022/2060(INI))

Relatore per parere: Dita Charanzová

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che la concorrenza leale è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato unico e dell'economia e crea incentivi per la fornitura di una varietà di prodotti, migliore qualità, prezzi più bassi, maggiore valore e resilienza, norme più rigorose, innovazione, ricerca e migliori servizi per i consumatori; sottolinea che il benessere dei consumatori deve rimanere un aspetto essenziale della politica di concorrenza; sottolinea inoltre che una politica di concorrenza forte e solida è un elemento fondamentale del mercato unico, come stabilito dai trattati ed è fondamentale per lo sviluppo di condizioni eque e paritarie per tutti gli attori del mercato, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), che garantisca e promuova la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività; invita la Commissione a introdurre cambiamenti che creino un contesto più favorevole per tutti, comprese le start-up e gli imprenditori, ribadendo nel contempo che le PMI potrebbero beneficiare di un'applicazione più rigorosa delle norme dell'UE in materia di concorrenza; concorda con una raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE)¹ secondo cui l'applicazione attiva delle norme in materia di concorrenza nel mercato europeo e l'apertura al commercio e agli investimenti internazionali dovrebbero rimanere priorità strategiche;
2. osserva che l'eliminazione dei limiti agli aiuti di Stato a causa della crisi della COVID-19 e ora la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno indotto gli Stati membri a fornire diversi importi a sostegno degli stessi settori; sottolinea che ciò ha portato a condizioni di concorrenza non uniformi per gli stessi settori all'interno del mercato unico; invita la Commissione a cercare un modo per controbilanciare tale problema; prende atto, in particolare, delle marcate divergenze nel livello delle

¹ OCSE (2021), Enhancing regional convergence in the European Union (Migliorare la convergenza regionale nell'Unione europea), documento di lavoro n. 1696 del Dipartimento economico dell'OCSE, Pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, <https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en>.

sovvenzioni all'energia fornite dagli Stati membri in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia; sottolinea l'importanza di una risposta coordinata che eviti distorsioni del mercato interno dell'energia dell'UE; invita la Commissione a migliorare la trasparenza del processo di valutazione degli aiuti di Stato e sottolinea la necessità di un monitoraggio ex post dell'efficace attuazione degli aiuti di Stato adottati;

3. ribadisce il suo invito alla Commissione ad affrontare l'effetto anticoncorrenziale delle restrizioni territoriali dell'offerta al fine di garantire un mercato unico pienamente funzionale e sfruttare i suoi potenziali vantaggi per i consumatori; ribadisce che tali tipi di vincoli possono assumere forme diverse, come il rifiuto di fornire determinati prodotti o servizi, la minaccia di interrompere le forniture a un particolare distributore, la limitazione delle quantità disponibili per la vendita, la differenziazione immotivata della gamma e del prezzo dei prodotti tra Stati membri o la limitazione delle opzioni linguistiche disponibili sulle confezioni dei prodotti;
4. sottolinea che i quadri in materia di aiuti di Stato destinati a rispondere alla crisi della COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina dovrebbero rimanere temporanei; ritiene che le sfide derivanti da tali crisi debbano essere tenute in debita considerazione nel contesto di un'ampia riflessione sulla politica industriale e attraverso la strategia industriale aggiornata dell'UE affinché possano contribuire all'assegnazione delle risorse a determinati settori, tenendo conto delle nostre dipendenze nei settori strategici chiave, in modo da non distorcere la concorrenza tra le imprese, e possano anche contribuire a gettare le basi per un'economia resiliente, competitiva e sostenibile a lungo termine; ritiene che le norme sulla concorrenza non dovrebbero ostacolare gli obiettivi di sostenibilità bensì contribuirvi;
5. ritiene essenziale garantire un'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di concorrenza in tutto il mercato unico; sottolinea che la legislazione dell'UE dovrebbe essere applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri e che, in sede di attuazione della legislazione dell'UE in materia di concorrenza, si dovrebbe anche tenere conto della disponibilità di adeguati finanziamenti nazionali che possano essere erogati tempestivamente; invita la Commissione a evitare la creazione di monopoli attraverso la standardizzazione;
6. ritiene che la concorrenza possa aiutare, e non ostacolare, la ripresa dalla crisi e migliorare la resilienza del mercato unico; sottolinea che un recente studio² ha respinto l'argomentazione secondo cui l'allentamento della politica di concorrenza dell'UE promuoverebbe la ripresa economica; deplora che, secondo l'analisi effettuata prima della crisi³, gli aiuti di Stato nell'UE siano stati inefficaci nel promuovere la crescita economica e gli investimenti; esorta la Commissione a valutare il contributo degli aiuti di Stato nell'UE alla crescita economica e della produttività sulla base di indicatori misurabili e a rivederne sistematicamente i risultati e l'impatto;

² Massey, Patrick and McDowell, Moore, "EU Competition Law: An Unaffordable Luxury in Times of Crisis?" (Diritto della concorrenza dell'UE: un lusso che non ci si può permettere in tempi di crisi?), *World Competition* 44, n. 4 (405).

³ Tunalı, Çiğdem Börke e Fidrmuc, Jan, "State Aid Policy in the European Union" (La politica in materia di aiuti di Stato nell'Unione europea), *Journal of Common Market Studies*, 53.5, 2015, pagg. 1143-1162, pubblicato online.

7. ricorda che dovremmo trarre insegnamenti dalle crisi precedenti se vogliamo conseguire risultati e impatti reali misurabili, ripresa e parità di condizioni; ricorda l'insegnamento tratto dalla crisi finanziaria secondo cui le azioni basate su esigenze immediate non sono un buon sostituto di politiche basate su una solida analisi economica; si rammarica del fatto che diverse proposte non siano state accompagnate da valutazioni d'impatto a causa della situazione urgente, secondo le spiegazioni della Commissione; invita la Commissione ad astenersi dall'utilizzare l'urgenza come giustificazione per la mancata preparazione di valutazioni d'impatto per le proposte legislative; invita inoltre la Commissione a preparare un'analisi approfondita dell'impatto sulla concorrenza, sulla produttività e sugli investimenti efficienti per ciascuna proposta;
8. accoglie con favore la recente adozione della legge sui mercati digitali⁴ e della legge sui servizi digitali⁵ quali passi essenziali verso un mercato unico digitale armonizzato, equo e competitivo; osserva che la Commissione sta compiendo sforzi notevoli per garantire la piena applicazione della legge sui mercati digitali e della legge sui servizi digitali mettendo a disposizione personale e risorse aggiuntive sufficienti per tale compito; invita la Commissione ad aumentare le risorse per un'attuazione e un'applicazione efficaci e rigorose di tali regolamenti; chiede inoltre agli Stati membri di distaccare personale ed esperti nazionali supplementari presso la Commissione per svolgere tale compito; chiede alla Commissione di aggiornare regolarmente il Parlamento sui progressi compiuti nell'attuazione della legge sui mercati digitali e della legge sui servizi digitali; apprezza l'iniziativa della Commissione di organizzare seminari su vari temi connessi all'attuazione della legge sui mercati digitali;
9. invita la Commissione a valutare il grado di attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali⁶ negli Stati membri e a riferire in merito ai risultati della sua applicazione;
10. apprezza la revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali⁷; incoraggia la Commissione a continuare a garantire che gli accordi di distribuzione selettiva e altre questioni tecniche, come i numeri di serie e i numeri dei modelli nazionali, non siano utilizzati in modo abusivo per limitare la libera circolazione delle merci attraverso le frontiere nazionali e per impedire ai consumatori di confrontare le merci disponibili in altri Stati membri;
11. ritiene che la neutralità della rete debba essere mantenuta e tutelata e che la politica di concorrenza debba sostenerla;

⁴ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1).

⁶ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁷ Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4).

12. ribadisce il suo invito alla Commissione a continuare a monitorare e rimuovere attivamente i geoblocchi ingiustificati e altre restrizioni alle vendite online transfrontaliere e ad adottare un approccio a favore dei consumatori in modo da consentire loro di accedere a una scelta più ampia di prodotti e servizi in tutta l'UE;
13. apprezza la proposta della Commissione relativa a una legge sui dati (COM(2022)0068) che mira ad affrontare gli squilibri del mercato derivanti dalla concentrazione dei dati e a creare condizioni di mercato eque e competitive per il mercato interno dei servizi cloud, edge e dei servizi connessi;
14. invita la Commissione a valutare, in relazione al recente regolamento (UE) 2022/612 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili nell'UE⁸, se il concetto dubbio di "politica di utilizzo corretto" applicato dalle società di telecomunicazioni rispetti il diritto dei consumatori di non pagare sovrapprezzi aggiuntivi per l'utilizzo del loro telefono cellulare quando viaggiano all'interno dell'UE e il loro diritto di ricevere adeguate informazioni preliminari per poter prendere decisioni in base alle loro esigenze;
15. osserva che, per sua natura, la concorrenza può essere locale/regionale, a livello UE-Spazio economico europeo e mondiale; incoraggia pertanto la Commissione, in relazione alla concorrenza mondiale, a utilizzare tutti gli strumenti previsti dagli accordi commerciali dell'Unione e dal codice doganale dell'Unione per contrastare le pratiche commerciali, anche affrontando il dumping ambientale e sociale, e la concorrenza sleale da parte di imprese di paesi terzi che potrebbero incidere sul mercato unico per mantenere condizioni di parità nel mercato unico e attrarre maggiori investimenti;
16. invita la Commissione a continuare ad assistere e sostenere gli Stati membri nel recepimento della direttiva ECN+⁹ nel diritto nazionale per garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino e collaborino per applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza;
17. ritiene che garantire l'accesso reciproco al mercato per le esportazioni dell'UE anziché misure protezionistiche promuoverebbe la ripresa e la crescita sostenibile nel mercato unico;
18. osserva che i consumatori si trovano ad affrontare un aumento dei prezzi dell'energia in generale, mentre il numero di produttori di energia in alcuni mercati è crollato; chiede alla Commissione di contribuire a garantire ai consumatori la possibilità di operare una scelta adeguata e informata tra diversi fornitori; chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri per facilitare la promozione della disponibilità di energie rinnovabili, anche attraverso i regimi delle comunità energetiche;
19. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino correttamente il quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuti di Stato intese a sostenere l'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia per assicurare che il

⁸ GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1.

⁹ Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

sostegno ai costi energetici raggiunga coloro che lo richiedono, come il settore al dettaglio e il settore all'ingrosso, che sono colpiti dall'attuale crisi ma che non sono tradizionalmente considerati ad alta intensità energetica; invita inoltre la Commissione a monitorare attentamente il rispetto del quadro temporaneo di crisi;

20. osserva che la diffusione dei veicoli elettrici comporterà in futuro un aumento del consumo di elettricità e nuove modalità di ricarica dei veicoli da parte dei consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'interoperabilità, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi tra i fornitori di energia per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici; osserva che la mancanza di concorrenza può far sì che i consumatori paghino tariffe superiori al necessario per ricaricare i loro veicoli; invita la Commissione a intraprendere un'analisi costi-benefici della spesa pubblica dell'UE e nazionale per la costruzione delle infrastrutture delle stazioni di ricarica;
21. prende atto dei rischi di comportamenti anticoncorrenziali nella diffusione dell'intelligenza artificiale (IA), che potrebbero incidere negativamente sul mercato dell'intelligenza artificiale; rileva che la Commissione deve essere dotata di risorse tecniche e umane per lo studio del potenziale impatto dell'IA sulla concorrenza; rileva al tempo stesso i vantaggi per i consumatori apportati dalle soluzioni di IA se saranno concretizzate le loro capacità di favorire la concorrenza; invita la Commissione a considerare tali rischi, la probabilità che si concretizzino e le possibili soluzioni, e a includere eventuali conclusioni pertinenti nelle analisi dell'Unione e, se necessario, nelle norme in materia di concorrenza;
22. sottolinea l'importanza di aiutare i consumatori e gli utenti ad acquisire un maggiore controllo sull'uso dei loro dati e invita a prevedere una protezione di livello elevato per i dati personali e sottolinea che la mancata applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁰ può avere significativi effetti anticoncorrenziali;
23. ritiene che le attuali norme in materia di controllo delle concentrazioni dovrebbero essere valutate al fine di determinare se siano idonee a far fronte alle cosiddette acquisizioni killer e garantire una concorrenza leale, sia online che offline;
24. ricorda che i servizi sono la più grande attività economica dell'Unione europea in termini di valore aggiunto lordo, che non hanno ancora raggiunto il loro potenziale competitivo e che il mercato unico dei servizi è molto indietro rispetto al mercato unico dei beni; ritiene che occorra accelerare i lavori per rimuovere gli ostacoli rimanenti e istituire appieno un mercato unico dei servizi anche mediante l'applicazione delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare in modo efficace le inutili restrizioni e a diminuire le barriere ingiustificate nel settore dei servizi, poiché una regolamentazione efficace è vantaggiosa sia per i consumatori che per i professionisti, e ha un impatto positivo sulla produttività e la competitività dell'economia dell'UE; ricorda che le analisi empiriche hanno dimostrato che le restrizioni nel settore dei servizi hanno un impatto sul commercio e sottolinea che la frammentazione del mercato dei servizi ostacola la crescita della produttività dei servizi;

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

25. sottolinea che i servizi di interesse economico generale (SIEG) sono soggetti a norme specifiche per tutelare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici di base al di sotto di una chiara soglia; rammenta la necessità di aiuti di Stato più mirati e opportunamente giustificati, in particolare per i SIEG, tra cui l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, la salute e gli alloggi; invita la Commissione a dare rapidamente seguito alla recente pubblicazione del documento di lavoro dei suoi servizi del 1° dicembre 2022, dal titolo "Evaluation of the State subsidy rules for health and social services of general economic interest ('SGEIs') and of the SGEI de minimis Regulation" (Valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento "de minimis" per i SIEG) (SWD(2022)0388) che prevede una proposta per la revisione delle norme SIEG,
26. osserva con soddisfazione che è stato raggiunto un accordo su un regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione di questo nuovo strumento dell'UE per assicurare condizioni di parità¹¹ per tutte le imprese che operano nel mercato unico, in modo da poter esaminare attentamente le sovvenzioni extra-UE e affrontare adeguatamente le distorsioni; rileva mancanza di criteri trasparenti riguardanti le modalità con cui la Commissione valuterà le distorsioni del mercato interno e imporrà quindi misure correttive; invita la Commissione a pubblicare tali criteri;
27. chiede alla Commissione di rafforzare ulteriormente il ruolo della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net);
28. sottolinea il ruolo che la politica di concorrenza svolge anche nel rafforzare la convergenza regionale nell'UE; ritiene che le politiche dell'UE dovrebbero essere maggiormente orientate al miglioramento della specializzazione produttiva regionale, evitando nel contempo gli impatti controproducenti, ad esempio il sostegno alle imprese inefficienti; sottolinea che la politica industriale non dovrebbe entrare in conflitto con la politica di concorrenza; concorda con l'OCSE¹² sul fatto che il sostegno alle nuove attività dovrebbe essere limitato nel tempo, per evitare di sostenere attività inefficienti, finalizzate alla ricerca di rendita; esorta la Commissione a procedere a una valutazione ex post della legislazione dell'UE e delle decisioni di esecuzione, incentrata sui loro risultati e sul loro impatto, compresa l'efficacia delle ammende e delle sanzioni imposte per comportamenti anticoncorrenziali nel mercato interno.

¹¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021) 0223).

¹² OCSE (2021), Enhancing regional convergence in the European Union (Migliorare la convergenza regionale nell'Unione europea), documento di lavoro n. 1696 del Dipartimento economico dell'OCSE, Pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, <https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en>.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	2.3.2023
Esito della votazione finale	+: 35 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Adam Bielan, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, David Cormand, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róza Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Marc Angel, Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Christian Doleschal, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Katrin Langensiepen, Tsvetelina Penkova, Romana Tomc, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Patrick Breyer, José Manuel Fernandes, Ljudmila Novak

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
ECR	Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski
PPE	Deirdre Clune, Christian Doleschal, José Manuel Fernandes, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Ljudmila Novak, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Róza Thun und Hohenstein, Marco Zullo
S&D	Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi
Verts/ALE	Patrick Breyer, Anna Cavazzini, David Cormand, Malte Gallée, Katrin Langensiepen

0	-

2	0
ECR	Eugen Jurzyca
The Left	Anne-Sophie Pelletier

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	25.4.2023
Esito della votazione finale	+: 39 -: 8 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Dimitrios Papadimoulis, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Eickhout, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Tonino Picula, Dragoş Pîslaru, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, René Repasi
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Viola von Cramon-Taubadel, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

39	+
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Stefan Berger, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Tonino Picula, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ernest Urtegas, Viola von Cramon-Taubadel

8	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
The Left	José Gusmão

3	0
NI	Enikő Győri
The Left	Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti